



COMUNE DI VALLARSA

(Provincia di Trento)

STATUTO COMUNALE

Approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 dd 16 maggio 1994

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 dd 17 marzo 1995

Modificato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 dd 7 febbraio 2003

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 dd 23 settembre 2014

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dd. 16.06.2015

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 dd. 24.02.2016

Preambolo

Il Comune di Vallarsa è costituito da numerosi nuclei abitati disseminati su entrambe le sponde del Leno e sul fondo valle. La loro origine, remota nel tempo, risale per alcuni e prevalentemente sulla sponda sinistra, all'epoca tardo-romana, per altri, al periodo medioevale, tra i secoli dodicesimo e tredicesimo. Questi ultimi furono costituiti da nuclei di popolazioni tedesche fatte giungere sul posto secondo gli indirizzi della politica economica del vescovo Vanga, per dissodare vasti territori ancora inculti e per sfruttare qualche piccolo giacimento minerario. La Valle, dopo un primo periodo di appartenenza ai conti di Castelbarco, feudatari del vescovo di Trento, e dopo quasi un secolo di sudditanza alla Repubblica di Venezia, ha seguito poi le sorti della nostra Regione durante il lungo periodo della dominazione austriaca. La Comunità di Vallarsa, già viva e operosa con propri ordinamenti fin dall'epoca dei Castelbarco, sotto la guida di un massaro e di quattro giurati, eletti annualmente dai rappresentanti dei fuochi, nonché di sedici consiglieri, quattro per ogni quartiere in cui era divisa la Valle, dopo una prima stesura nel 1580, ebbe in forma definitiva la sua prima Carta di Regola nel 1605, documento che può essere considerato il primo lontano embrione; del presente Statuto. Le sorti economiche della Valle sono state affidate per secoli al duro lavoro dei campi, all'allevamento del bestiame e allo sfruttamento del bosco. Poi, nel secolo scorso, ha avuto inizio il grande esodo emigratorio che ha ridotto la popolazione alla consistenza attuale. Oggi i suoi abitanti, da un precedente indirizzo occupazionale quasi esclusivamente rivolto al settore silvo-pastorale, sono passati ad una attività più diversificata, orientata verso i settori del turismo, dell'artigianato e dell'industria, sviluppatasi nel dopoguerra nella zona di Rovereto. All'arresto del fenomeno migratorio si è sostituito così il pendolarismo dei numerosi operai che si recano giornalmente nelle piccole industrie del fondo valle. Tuttavia la popolazione locale ha saputo mantenere vive le numerose attività che caratterizzano il settore artigianale, turistico e terziario, integrandole con altre iniziative di carattere imprenditoriale e piccolo industriale. Inoltre

sul piano socio-culturale è andata via via rafforzandosi la ricerca di ulteriori sbocchi e di nuove prospettive per il futuro della Comunità. In questa rinnovata coscienza della propria identità la popolazione locale, assieme al rapido benessere e alla migliorata condizione sociale ha acquisito anche un più elevato livello culturale e un maggior interesse per le proprie tradizioni e per i valori storici che sono alla base della sua convivenza. Il presente Statuto, quindi, deve costituire una guida, soprattutto per i giovani, per affrontare i futuri impegni che la Comunità esige, con sforzo unanime e collettivo e per progredire nella pace e nel benessere.

TITOLO I

IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

Art. 1

Identificazione del Comune ,

1. Il Comune si estende sul territorio costituito dal bacino idrografico del Leno di Vallarsa, sulle cui sponde sono dislocati i diversi nuclei abitati che ne fanno parte e che si identificano nelle seguenti frazioni e case sparse. Sulla sponda sinistra, dal basso verso l'alto le frazioni: Sich - Lombardi -Albaredo -Foppiano -Zanolli -Matassone -Aste -Cumerlotti -Riva -Cuneghi -Bruni -Obra con i nuclei di Roipi, Zendri e Brozzi -Ometto -S. Anna -Staineri -Fontana -Robolli -Sega -Nave -Pezzati e Bastianello; le case sparse Geche e Prache.

Sulla sponda destra le frazioni: Valmorbia -Dosso -Zocchio - Anghebeni -Sottoriva, Arlanch -Foxi -Raossi con i nuclei Piazza e Corte -Costa -Busa -Parrocchia -Piano con i nuclei Creneba, Martini, Poiani -Speccheri con i nuclei Canova, Molino -Camposilvano -le case sparse Tezze, Molaighe, Maso Tomaselli, Perucca, Prugnele, Streva e Passo Pian delle Fugazze.

2. Confina con i territori dei Comuni di Trambileno, Rovereto e Ala, in provincia di Trento e con quelli dei comuni di Valli del Pasubio e Recoaro in provincia di Vicenza.

3. Capoluogo del Comune è Raossi.

4. Lo stemma del Comune è caratterizzato come segue: due orsi che bevono a una fontana con zampillo verticale, con sfondo rosso su prato verde. Piccola cinta muraria merlata sovrastante. Due fronde di alloro e di quercia, intrecciata alla base, che le fanno corona.

5. Il gonfalone del Comune è costituito da un vessillo rettangolare, partito di bianco e di azzurro del rapporto di 5/7 , terminante al bilico in tre merli guelfi ed in punta secondo tre pendoni scalari, ornato e frangiato d'argento, portante al centro lo stemma comunale munito dei suoi ornamenti e la sovrastante dicitura, in argento, -Comune di Vallarsa -. Il bilico è unito ad un'asta metallica mediante cordone con nappe pure d'argento.

6. Possiede al di fuori del territorio comunale superfici pascolive e boscate sul monte Pasubio per complessive ha 2700.

Art.2

Principi ispiratori,fini e obiettivi programmatici .

1. Il Comune di Vallarsa è l'ente autonomo che rappresenta l'intera comunità. Esercita tutte le funzioni, escluse quelle che l'ordinamento attribuisce ad altri enti. Ispira la sua azione ai principi della Costituzione della Repubblica, al servizio della collettività.
2. L' Amministrazione comunale ha quale obiettivo supremo il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze di tutta la Comunità. Essa si ispira ai principi della partecipazione e della responsabilità, dell'obiettività e della imparzialità, della trasparenza degli atti e dell'efficienza dei servizi.
3. Il Comune riconosce i diritti irrinunciabili di tutte le persone, promuovendone la valorizzazione e la realizzazione nel campo della scuola, del lavoro e delle libere attività.
4. Garantisce e rende effettivo il diritto dei cittadini appartenenti a qualsiasi frazione, sia di forma singola che associata, alla partecipazione politica e amministrativa.
5. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, potenziandone i servizi sociali ed educativi.
6. Concorre alla salvaguardia dell'ambiente e all'equilibrato assetto del territorio in modo da garantire in futuro soddisfacenti condizioni di vita.
7. Favorisce le iniziative culturali e i rapporti con le realtà territoriali che, storicamente, hanno avuto significative relazioni con la Vallarsa.
8. Persegue l'armonico sviluppo economico della comunità, stimolando il concorso dell'iniziativa privata alla realizzazione degli obiettivi di interesse generale e favorendo il potenziamento dei servizi per la popolazione.
9. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle i libere associazioni, favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
10. Valorizza il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali. Assicura forme di sostegno alle attività associative, ricreative e sportive dei giovani e degli anziani individuando spazi e attrezzature adeguate.

11. Favorisce un'organizzazione della vita comunitaria rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie, garantendo sostegno al libero sviluppo sociale ed economico delle varie frazioni, collegamenti efficienti fra le stesse e il Comune e il fondovalle e armonizzazione degli orari nei vari servizi.

12. Per il conseguimento delle sue finalità il Comune provvede mediante la programmazione degli obiettivi e degli interventi economici, in collaborazione con gli Enti sovrapposti, la Provincia, la Regione, lo Stato e con il coinvolgimento interessato e partecipe di tutti i cittadini.

13. Tutela anche attraverso l'eventuale partecipazione ai Consorzi di Miglioramento Fondiario il territorio comunale e i terreni di proprietà siti al di fuori dello stesso anche nei confronti di altre Amministrazioni che con propri atti dovessero apportare delle modifiche alle situazioni fisiche ed economiche dei medesimi.

14. Assicura il mantenimento degli usi civici comunali e frazionali in funzione delle esigenze della popolazione.

Art.3

Informazione dei cittadini .

1. Il Comune assicura ai suoi cittadini la più ampia informazione sulla attività comunale, sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici.

2. Per il raggiungimento di tali scopi:

a) è assicurato a tutti il diritto di accesso agli atti del Comune, come regolato dal presente Statuto e dalla legge;

b) è assicurata l'informazione sull'attività del Comune, delle istituzioni e degli enti che ad esso fanno capo;

c) è istituito un periodico del Comune, contenente la pubblicazione degli atti più importanti, al fine di garantire piena informazione in ordine all'attività politica, amministrativa e finanziaria del Comune;

d) sono esposte all' Albo Pretorio tutte le delibere di Consiglio e di Giunta. Inoltre sono affissi a tutti gli albi frazionali avvisi, comunicazioni e informazioni sull'attività comunale che sono di interesse pubblico.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

Art.4

Organi del Comune

1. Il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta Municipale sono organi rappresentativi del Comune di Vallarsa.

Art.5

Il Consiglio comunale -Generalità.

1. Il Consiglio comunale è composto dai consiglieri comunali eletti; esso rappresenta la Comunità e ne interpreta gli interessi generali, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo .

2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.

Art. 6

Funzioni

1. Il Consiglio comunale discute ed approva il documento programmatico del Sindaco neoeletto, adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge e determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, controllandone l'attuazione.

2. Esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune anche in forza di convenzione su soggetti, quali istituzioni, consorzi, società, che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

3. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi dello statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.

4. Il Consiglio vota inoltre mozioni e ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti sull'attività amministrativa del Comune e su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale con lo scopo di esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi anche esterni alla Comunità locale.
5. Viene informato dal Presidente in merito alle risposte, per chiarimenti o per elementi integrativi di giudizio, presentate dal Sindaco alla Giunta provinciale nell'ambito della procedura di controllo delle deliberazioni assunte dal Consiglio stesso.
6. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce le risorse assegnate e gli obiettivi da perseguire, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti in conseguenza anche agli esiti dell'attività del Revisore dei conti.
7. Il Consiglio può altresì esprimere indirizzi in ordine all'adozione, da parte della Giunta, di specifici provvedimenti previsti negli atti fondamentali del Consiglio o che siano stati segnalati come necessari da parte del Revisore dei conti in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
8. Il Consiglio esamina i ricorsi in opposizione alle proprie deliberazioni non soggette a controllo e assume i provvedimenti conseguenti.
9. Può nominare, su proposta della Giunta, cittadini onorari persone di rilievo nei vari campi della vita sociale.
10. Il Consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonchè la nomina di rappresentanti del Consiglio presso Enti; Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla Legge.

Art.7

1 Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

2. Sono responsabili per i voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia sono esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o che abbiano manifestato motivato dissenso.

3. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela o affinità fino al quarto grado, professionalità o di altra natura, abbia interesse ad una proposta di deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione della stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale. Il regolamento del Consiglio può precisare i casi nei quali sussiste il conflitto di interessi a titolo esemplificativo.

4. Ogni Consigliere ha diritto di :

- a) esercitare l'iniziativa sui provvedimenti che rientrano nella competenza deliberativa del Consiglio, salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi del Comune;
- b) proporre candidature per le nomine di competenza del Consiglio comunale;
- c) presentare mozioni, ordini del giorno interrogazioni e interpellanze;
- d) accedere ai documenti e acquisirne copia e ottenere le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato in possesso degli uffici del Comune o degli enti da esso dipendenti.

5. Ogni Consigliere all'atto dell'assunzione della carica, deve comunicare al Sindaco il proprio recapito sul territorio comunale ai fini della consegna degli avvisi di convocazione e degli altri atti del Comune.

6. L'indennità di presenza, spettante ai Consiglieri per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio è stabilito nella misura de 130% del massimo di legge.

Art.8

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Ove un Consigliere risulti assente per tre sedute consecutive il Sindaco chiede adeguate giustificazioni. Qualora nei successivi cinque giorni manchi la risposta o le giustificazioni risultino inadeguate, il Sindaco propone al Consiglio la pronuncia di decadenza.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto dal Consigliere medesimo al rispettivo consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di assunzione a protocollo delle dimissioni medesime.

Art.9

Convocazione e costituzione

1. Il Consiglio comunale si riunisce, previa convocazione diramata dal Sindaco, che lo presiede, anche in sede diversa da quella municipale qualora ne ravvisi la necessità. L'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri presso il recapito dagli stessi comunicato al Sindaco a tale fine. La consegna deve avvenire non oltre il 5° giorno antecedente la data della riunione. In caso di urgenza, l'avviso con il relativo elenco, o il solo elenco nei casi di integrazione di elenco già diramato, vanno consegnati ai Consiglieri almeno 24 ore precedenti la riunione.

2. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno del numero dei Consiglieri comunali assegnati.

3. Chi esercita le funzioni di segretario delle riunioni del Consiglio comunale ne predispone il verbale e lo sottoscrive assieme al presidente della riunione.

4. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti, società, consorzi, commissioni, nonchè dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

5. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete. Devono essere svolte in seduta segreta le discussioni, o le parti di esse, e le votazioni che comportino l'espressione di apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

6. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

7. La sede ordinaria sarà quella di Parrocchia, in ossequio alle antiche tradizioni comunali.

Art. 10

Iniziativa e deliberazione delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta a ciascun Consigliere alla Giunta, al Sindaco ed ai cittadini in conformità al presente statuto. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio i progetti dei bilanci annuali triennali e dei conti consuntivi, nonchè delle relazioni di accompagnamento.

2. Le proposte possono essere presentate per iscritto e devono indicare i mezzi occorrenti per far fronte alle spese o è riduzioni di entrate eventualmente previste.

3. Ogni proposta all'esame del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.

4. Le votazioni sono effettuate di norma, con voto palese per alzata di mano. Le votazioni con voto segreto sono limitate, ai casi previsti dalla legge e dal regolamento o se richieste almeno tre dei Consiglieri presenti.

Art. 11

Designazioni e nomine consiliari

1. Il presente articolo disciplina le procedure di designazione di competenza del Consiglio comunale per la nomina di persone in seno a organi esterni o interni al Comune.

2. Qualora si debbano designare uno o più Consiglieri Comunali, il Consiglio procede mediante votazione palese scegliendo tra i suoi componenti che siano stati proposti; e che abbiano preventivamente espresso la propria disponibilità, senza ulteriori formalità.

Art. 12

I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali, all'atto dell'assunzione della carica, comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del Consigliere capogruppo.

Art. 13

Conferenza dei Consiglieri capigruppo "

1. La conferenza dei capigruppo viene convocata e presieduta dal Sindaco e ad essa partecipa, per ciascun gruppo consiliare, il capogruppo o un Consigliere suo delegato.

2. La conferenza è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari e, a tale fine, viene richiesta di concorrere alla programmazione dei lavori del Consiglio comunale.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti I

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno, Commissioni consultive permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza degli organi del Comune. Il numero, la composizione le competenze delle commissioni permanenti sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale.

2. Le commissioni esaminano le questioni che vengono loro sottoposte dagli organi comunali e quelle proposte da almeno un componente della Commissione stessa.

3. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali in modo da rappresentare tutti i gruppi consiliari che intendono aderirvi.

4. Entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma, ogni Consigliere capogruppo comunica al Sindaco i propri candidati alla carica di componente delle commissioni permanenti.

5. La conferenza dei capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da raggiungere la composizione richiesta. Nel caso che non si raggiunga l'accordo provvede il Consiglio comunale.
6. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge o che comportano l'espressione di apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
8. Alle commissioni può essere demandato il compito di redigere il testo di provvedimenti anche di natura regolamentare, che vengano sottoposti alla votazione del Consiglio comunale senza discussione qualora abbiano ottenuto l'unanime voto favorevole della commissione competente.

Art. 15

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare Commissioni speciali sia per studiare, valutare e impostare interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. All'atto della nomina vengono definiti il compito da svolgere e il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
2. Tali commissioni sono costituite su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Della Commissione fanno parte rappresentanti, anche non Consiglieri, di tutti i gruppi consiliari che intendano aderirvi.
3. Le sedute delle Commissioni di cui al presente articolo sono pubbliche salvo quanto disposto dal comma 7 del precedente articolo 14.

Art. 16

Il Sindaco

1. Il Sindaco, Capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del Governo, rappresenta il Comune e la comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune e sovrintende ai servizi di competenza statale gestiti dal

Comune. Nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio ai sensi di Legge.

2. Interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune.

3.11 Sindaco sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

4. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie dirigenziali gestionali.

5. Il Sindaco convoca e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale che presiede e ne fissa le date;

6. Promuove e coordina l'attività degli Assessori emanando direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta.

7. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza. Il Sindaco può attribuire anche al Segretario o ai responsabili degli uffici in materie nelle quali non esiste discrezionalità di scelta, fermo restando, in entrambi i casi, il potere del Sindaco di revoca, motivando la riassunzione del provvedimento. Il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo di cui all'art. 17 della L.R. 1/93. Le deleghe e le loro modificazioni di cui al primo periodo sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

8. Il Sindaco revoca uno o più componenti della Giunta o Amministratori rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

9. In caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza del Sindaco provvede il Vicesindaco. Se ambedue sono assenti o impediti, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall' Assessore più anziano per età; in caso di assenza di Assessori, provvede il Consigliere più anziano per età.

10. Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri comunali dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
11. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.
12. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
13. Stipula i contratti e le convenzioni del Comune.

Art. 17

Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale Capo dell'amministrazione comunale ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
3. Le ordinanze del Sindaco sono depositate, contestualmente all'emanazione, presso la segreteria a libera visione del pubblico con l'esclusione di quelle che, in relazione ai loro contenuto, devono essere notificate a soggetti giuridici individuati nel singolo atto, le quali sono soggette all'ordinario regime di pubblicità per gli atti comunali.

Art. 18

La Giunta municipale

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma attraverso gli atti di sua competenza nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio;

2. La Giunta municipale è composta dal Sindaco e da tre Assessori nominati dal Sindaco. E' facoltà del Sindaco di nominare un Assessore non facente parte del Consiglio. **
- 2.bis La Giunta può essere anche composta da quattro assessori, in tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente a tre assessori e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco".***
3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi secondo le disposizioni di legge.

** art. 18 modificato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 23.9.2014

*** art. 18 modificato con deliberazione consiliare n. 33 d. 16.6.2015

Art. 19

Competenze della Giunta municipale

1. La Giunta, nell'ambito della competenza residuale attribuitale dalla legge e nel rispetto degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio Comunale, delibera in particolare:
 - a) l'attuazione degli investimenti deliberati dal Consiglio, la nomina dei progettisti delle opere pubbliche, l'approvazione dei relativi progetti e l'affidamento dei lavori;
 - b) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, dei nuovi prezzi, dell'atto di collaudo, l'aggiornamento dei prezzi di progetti, la nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell'impresa, l'applicazione delle clausole penali;
 - c) l'espropriazione o l'acquisizione di immobili necessari per l'esecuzione di opere pubbliche i cui progetti siano già stati approvati;
 - d) le variazioni delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - e) la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo e i contratti per prestazioni, ancorchè annuali o infrannuali che, per la loro natura siano necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
 - f) i contributi.

Adotta inoltre tutti gli atti che comportano scelte di tipo discrezionale ove essi non siano attribuiti ad altri organi e, in particolare, delibera:

- g) le locazioni attive e passive;
- h) i contratti mobiliari, compresa l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio;
- i) gli incarichi di consulenza ;
- l) le indennità, ad eccezione di quelle per la cui approvazione la legge prescrive maggioranze speciali;
- m) l'approvazione e l'attuazione degli atti delle aziende speciali, qualora gli stessi rientrino nei compiti istituzionali e nei programmi delle aziende stesse;
- n) le azioni inerenti e conseguenti il contenzioso di cui il Comune è parte in ogni ordine e grado di giudizio ordinario o speciale, civile, penale o amministrativo, ivi compreso il ricorso al Presidente della Repubblica e le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi;
- o) l'approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione di dipendenti e delle relative graduatorie; i provvedimenti disciplinari più gravi della censura.
- p) I pareri ad enti ed organi esterni al Comune, che non siano attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario o dei responsabili di struttura.

2. Spetta, altresì, alla Giunta comunale adottare tutti gli atti deliberativi che comportano impegno di spesa, eccettuati quelli che la legge e lo statuto o i regolamenti riservano agli altri organi del Comune, al Segretario o ai responsabili di struttura.

****2 bis.** *Nell'ambito dell'attività di gestione di cui sono competenti e laddove se ne ravvisi l'opportunità o la necessità anche in base a criteri di funzionalità organizzatoria, di semplicità, efficienza, economicità ed efficacia, il Sindaco e la Giunta possono delegare in tutto o in parte presso il Comune (purchè idonee o dotate di adeguata professionalità ed esperienza),*

La delega da conferire mediante formale deliberazione collegiale o atto scritto, potrà riguardare singoli atti o categorie di atti e potrà essere generale o limitata nel tempo”.

** Articolo modificato con deliberazione consiliare n. 15 dd. 7.2.2003.

3. Di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta viene data formale comunicazione ai Consiglieri capigruppo contestualmente all'inizio della pubblicazione all'albo.
4. La Giunta esamina le opposizioni alle proprie deliberazioni e assume i provvedimenti conseguenti.
5. La Giunta predispone il progetto di bilancio di previsione entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 20

Elezioni del Sindaco e della Giunta municipale

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio Comunale e con le modalità fissate dalla legge regionale e dal presente Statuto.
2. L'avviso di convocazione per l'elezione del Sindaco e della Giunta indica le date delle tre riunioni che saranno eventualmente necessarie, sempre entro il termine di quaranta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni.
3. La votazione avviene a scrutinio segreto sulla base di un documento programmatico.
4. Alla votazione deve essere presente almeno la maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica all'atto dell'esecutività della deliberazione di nomina dei nuovi organi.

Art. 21

Funzionamento della Giunta municipale

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
2. La Giunta adotta le deliberazioni di propria competenza e assume le determinazioni sugli argomenti all'ordine del giorno che non richiedono o non consentono l'adozione di provvedimenti deliberativi.
3. La Giunta si riunisce con la presenza della maggioranza dei membri in carica e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
4. Alle adunanze della Giunta partecipano, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità, e il personale dell'ufficio segreteria incaricato dal Segretario con l'assenso della Giunta, per l'espletamento delle funzioni di supporto connesse alla verbalizzazione.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può ammettere alle proprie sedute persone estranee al collegio, oltre a quelle di cui al precedente comma 4.

Art. 22

Gli Assessori

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'istruttoria, alla proposta e all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito di aree e settori di attività definiti nell'atto di delega.

Art. 23

Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate, al Sindaco per iscritto. Per la loro accettazione ed eventuale surroga provvede il Sindaco ai sensi di Legge.

Art. 24

Votazione della sfiducia costruttiva

1. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, il Consiglio comunale è convocato per la votazione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni successivi.
2. Sulla mozione il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
3. La votazione sulla mozione deve tenersi entro quindici giorni dalla data di registrazione della mozione stessa al protocollo comunale.

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE

Art.25

Principi e criteri di organizzazione r

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale obiettivo il soddisfacimento delle esigenze della comunità della Vallarsa. Essa si ispira ai principi della partecipazione responsabile, della semplicità, della trasparenza delle procedure e dell'efficienza dei servizi.
2. Gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro sono armonizzati con le esigenze dell'utenza compatibilmente con quella relativa all'efficiente organizzazione dei servizi.
3. La formazione e la qualificazione del personale sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, nonchè del più efficace espletamento dell'attività amministrativa.

Art. 26

Strutture

Il Consiglio comunale con proprio regolamento disciplina in dettaglio le unità operative, le articolazioni interne delle strutture e le relative dotazioni organiche, compresa la costituzione di unità operative a tempo determinato.

Art. 27

Rapporti con il personale

1. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

2. Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.

3. Il regolamento del personale disciplina, nel rispetto delle leggi e dello statuto:

- a) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- b) i diritti, i doveri e le sanzioni;
- c) i divieti e le incompatibilità;
- d) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
- e) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
- f) le modalità e i criteri per l'attuazione della mobilità interna.

4. I responsabili delle strutture determinano i compiti individualmente spettanti al personale assegnato con l'osservanza delle prescrizioni dettate dal regolamento, anche ai fini dello sviluppo delle capacità e delle attitudini individuali dei dipendenti. La figura del responsabile di struttura deve essere disciplinata nel Regolamento sulla base della Legge e della contrattazione collettiva.

Art. 28

Il Segretario comunale

1) Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, sintesi e raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive, ed al quale presta la sua collaborazione.

2) Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime il parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.

3) Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi; accerta ed indica, per ciascun tipo di

procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.

- 4) E' membro della Commissione di disciplina.
- 5) Roga nell'interesse del Comune, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla legge.
- 6) Qualora il Segretario comunale non possa presiedere la gara, svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, la Commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
- 7) Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI I

Art. 29

Principi

1. Il Comune si avvale, per la gestione dei servizi pubblici, degli strumenti operativi previsti dalla legge.
2. Il criterio che determinerà la scelta della forma di gestione da adottare, fermo restando che il servizio fornito dovrà essere sempre di qualità, sarà quello della opportunità, della convenienza economica e dell'efficienza, nell'osservanza dei concreti interessi generali da perseguire.
3. Nei casi opportuni il Comune adotta soluzioni che favoriscano lo sviluppo di attività coordinate con altri comuni o loro articolazioni in funzione di economie di dimensione e nell'interesse degli utenti.
4. Il Comune ricerca la collaborazione tra enti gestori di servizi pubblici e utenti favorendo la partecipazione di costoro anche tramite forme di autorganizzazione e la creazione di strumenti di valutazione e proposta.
5. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato delle Associazioni sportive e culturali, della cooperazione nella individuazione dei bisogni,

nonché nella risposta ad essi e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e collaborazione. Assicura al volontariato la partecipazione a programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

Art. 30

Forme

1. I servizi pubblici comunali sono gestiti in economia, in concessione a terzi, mediante aziende speciali, tramite istituzioni o con altre forme ritenute più idonee.

Art. 31

Gestioni in economia

1. La gestione in economia si attua allorquando lo giustifichino le modeste dimensioni e le specifiche caratteristiche del servizio.

Art. 32

Gestione in concessione convenzionata con terzi o enti pubblici

I. Si ricorre ad essa se ve ne siano le motivazioni tecnico-economiche e di opportunità, anche in relazione alle esigenze degli utenti.

2. I concessionari vanno scelti ricorrendo a procedimenti concorsuali. A parità di condizioni sono favorite le cooperative, le associazioni dell'handicap e del volontariato e le imprese senza fine di lucro.

3. Il Comune, quando ne ravvisi l'opportunità, può pure stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende ed istituzioni per la gestione di determinati servizi.

Art. 33

Costituzione di Aziende speciali

1. Per la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune può avvalersi di aziende speciali. Più servizi possono essere affidati e gestiti da una stessa azienda.

2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, da esso dipendente ad ogni effetto di legge, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

Art. 34

Costituzione delle istituzioni

1. Per la gestione di servizi pubblici d'interesse sociale, compresi quelli educativi e culturali, senza fini di lucro, il Comune può avvalersi di istituzioni.
2. Non possono essere costituite più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

Art. 35

Partecipazione a società di capitale

1. Il Comune può partecipare a società di capitale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici di interesse pubblico.
2. L'adesione avviene mediante delibera motivata del Consiglio comunale, con cui viene determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui essa è eventualmente subordinata.
3. Il Comune può altresì partecipare anche con quote di minoranza a società di capitale aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico, turistico e sociale della comunità locale.
4. In caso di prevalente capitale pubblico dell'Ente Comune, il perseguitamento degli obiettivi dell' Amministrazione comunale viene garantito con appositi programmi, approvati dal Consiglio comunale su proposta della Giunta.
5. Il Consiglio comunale nomina i propri amministratori nel seno della società, previo impegno, con mandato, di costoro a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal programma.
6. Il Sindaco o chi per esso rappresenta l' Amministrazione pubblica all'assemblea della società.

7. Il Consiglio comunale delibera in merito alle modifiche statutarie della Società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale e sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO V

LE FORME INTERCOMUNALI DI

COLLABORAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

Art. 36

Principio di cooperazione

1. Nel quadro degli obiettivi e dei fini della collettività comunale, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

Art. 37

Convenzioni per l'esercizio associato di funzioni e servizi "

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti locali o soggetti privati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Con l'approvazione della convenzione, a maggioranza assoluta, il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

4. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione.

Art. 38

Partecipazione ed accordi di programma

1. L' Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedo-

no l'azione integrata e coordinata di Comuni, Comprensori, Province e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici e privati.

2. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma è deliberata dal Consiglio comunale.

3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:

a) i soggetti partecipanti;

b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;

c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo.

d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, regolamentazioni dei rapporti fra gli enti partecipanti;

e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;

f) le eventuali procedure di arbitrato.

Art. 39

Consorzi .

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici al fine di organizzare con organizzazione di tipo imprenditoriale e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di dimensione ne rendano conveniente la conduzione in forma associata, ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del Sindaco o di suoi delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

4. La convenzione deve indicare l'oggetto e la durata del Consorzio, il fine che persegue, le forme di consultazione, le quote di partecipazione, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie reciproche, le modalità di trasmissione degli atti fondamentali del Consorzio.

5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e della cittadinanza.

TITOLO VI
LA PARTECIPAZIONE
Art 40

Strumenti di partecipazione

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune prevede e disciplina:
 - , a) l'iniziativa popolare;
 - b) le forme di partecipazione e di consultazione;
 - c) il referendum consultivo e propositivo;
 - d) l'azione popolare;
 - e) il Difensore civico.

Art. 41

Iniziativa popolare

1. Tutti i cittadini, in forma singola o associata, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi o provvedimenti amministrativi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. L' Amministrazione ha l'obbligo di esaminarle entro 90 giorni e di dare immediata comunicazione agli interessati della decisione o degli orientamenti che ne sono scaturiti o dei motivi di un eventuale ritardo di esame.

Art. 42

Forme di partecipazione e di consultazione

1. E facoltà del Comune promuovere le seguenti forme di partecipazione e di consultazione:
 - a) assemblee pubbliche;
 - b) consulte delle associazioni, delle categorie economiche, sociali e delle scuole;
 - c) assemblee di frazioni o di gruppi di frazioni;

- d) Consigli comunali aperti;
- e) incontri con la popolazione;
- f) commissioni in relazione a singoli settori di intervento amministrativo.

Art. 43

Referendum consultivo e propositivo

1. Possono essere indetti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) i tributi locali e le tariffe;
 - b) il bilancio preventivo e consuntivo, l'assunzione di mutui e le emissioni di prestiti;
 - c) i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche o decadenze;
 - d) le materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti;
3. Il referendum è indetto entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. L'ammissione del referendum è rimessa, sotto il profilo della sua legittimità, al giudizio di una commissione composta dal Segretario comunale, dal Difensore civico e da un esperto di nomina consigliare.
5. Possono richiedere il referendum:
 - a) almeno il 10% degli elettori per il Consiglio comunale.
 - b) almeno 1/3 dei Consiglieri comunali.

Nel corso di ciascun anno può svolgersi una sola consultazione riferita ad uno o più referendum.

Art. 44

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto al referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbiano partecipato al voto almeno il trenta per cento più uno degli iscritti nelle liste elettorali per il Consiglio comunale ed i voti favorevoli non siano inferiori al cinquanta per cento più uno dei votanti.
2. In caso contrario, il quesito è dichiarato respinto e non può essere riproposto nei due anni successivi.
3. Se l'esito è favorevole il Sindaco è tenuto a proporre all'organo competente, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente all'organo competente la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- 5) L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una Commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

** Articolo modificato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 24.2.2016.

Art. 45

Il Difensore civico I

- I. Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore civico con il compito di attivarsi, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie acquisite, per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell' Amministrazione comunale e degli enti dipendenti.
2. La fruizione del servizio del Difensore civico è gratuita.
3. All'inizio di ogni mandato il Consiglio comunale procede alla nomina di un Difensore civico comunale.

Art. 46

Nomina del difensore civico

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati il Comune tra persone che per preparazione, titoli professionali ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa;
2. Il Difensore civico resta incarica per la durata del Consiglio che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
3. Il Difensore civico comunale è eletto tra i cittadini che, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge per la carica di Consigliere comunale e di comprovata competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di preparazione, esperienza, indipendenza e obiettività di giudizio.
4. L'ufficio di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica pubblica elettiva e con l'esercizio di qualsiasi pubblico ufficio presso enti locali territoriali. E' inoltre incompatibile chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o funzionari del Comune.
5. Per la rimozione delle cause di incompatibilità originaria o sopravvenuta e delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri comunali.
6. Il Difensore civico può essere revocato dall'ufficio soltanto per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, previa contestazione delle inadempienze.

Art. 47

Ambito dell'intervento

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi di provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi di organi, uffici o servizi del Comune, degli enti, delle aziende ed istituzioni ad esso collegati e dei concessionari dei servizi comunali.

2. I Consiglieri comunali non possono proporre istanze al Difensore civico.
3. Il Difensore civico esercita le sue funzioni di iniziativa propria o su richiesta di cittadini singoli o associati. Il Difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.
4. Al Difensore civico è assegnato quanto necessario per il buon funzionamento del suo ufficio.

Art. 48

Poteri

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico può richiedere al responsabile del servizio interessato o al responsabile del procedimento copia di documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio e proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati. Il Difensore civico segnala all'Amministrazione gli abusi, le carenze, le negligenze e le disfunzioni riscontrate, chiedendo i provvedimenti del caso e proponendo eventualmente il riesame della decisione assunta.
2. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.

Art. 49

Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio entro il mese di marzo la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

art. 50

Arbitro civico

1. Il Comune istituisce l'ufficio dell'arbitrato civico, per consentire la conciliazione stragiudiziale delle vertenze dei censiti richiedenti.

2 L'arbitro è nominato dal Sindaco su proposta della Giunta Comunale, fra esperti in materie giuridiche e dura in carica 5 anni.

TITOLO VII

I PRINCIPI DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 51

I principi dell'azione amministrativa

1. Le norme sulle procedure e sulla trasparenza devono essere applicate in maniera da garantire il più puntuale perseguitamento del fine pubblico con il minor disagio dei cittadini.
2. Il Comune, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti privilegia in questo contesto le forme più semplici di procedura e di documentazione, assicurando l'adozione dell'autocertificazione ed applicando il principio dell'accoglimento automatico delle istanze ognqualvolta possibile.

Art. 52

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza, il Comune si impegna, per quanto possibile ad assicurare la partecipazione dei destinatari dell'atto e degli interessati secondo i principi stabiliti dalle leggi in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 53

Istruttoria pubblica

1. L'istruttoria pubblica può essere proposta dalla Giunta, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, o da almeno 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. L'istruttoria si svolge nelle forme di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, oltre alla giunta, ai Consiglieri comunali, associazioni, comitati, gruppi di cittadini residenti nel Comune, portatori di un interesse non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.

TITOLO VIII

LA PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO E LA GESTIONE ECONOMICO –FINANZIARIA

Art. 54

Programmazione

1. Il Comune assume di norma la programmazione quale metodo di intervento nei settori di propria competenza.
2. Garantisce un'adeguata informazione ai cittadini e la loro partecipazione alla definizione dei programmi.

Art. 55

Criteri generali della gestione finanziaria : [

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse proprie e trasferite nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di equità e nel perseguitamento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi può essere tenuto conto della capacità contributiva degli utenti.

Art. 56

Bilancio di previsione

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata nell'ambito delle leggi e dello statuto.
2. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione e la relativa relazione previsionale per l'anno successivo, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredata da una relazione previsionale e programmatica.
4. La relazione, allegata al bilancio preventivo, definisce gli obiettivi essenziali, individua la linea e gli indirizzi per l'azione amministrativa e le priorità d'intervento, tenendo conto dei criteri di cui ai precedenti articoli, nonchè della concreta capacità operativa del Comune, in rapporto alle risorse disponibili.

Art. 57

Rendiconto e verifica dei risultati

1. I risultati di gestione sono rilevati ove possibile mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Al conto consuntivo è allegata di norma una relazione concernente la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 58

Facoltà del Revisore dei conti

1. Il Revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
2. Il Revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

Art. 59

Controllo di gestione

1. Il Comune dota di norma i propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente ed efficace-

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60

Revisione dello Statuto

1. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.
2. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale.
3. L'iniziativa della proposta di modifica o revisione dello Statuto può essere assunta dalla Giunta comunale ovvero da, un terzo dei Consiglieri comunali assegnati. La proposta deve essere redatta in forma di articolato e corredata da una relazione illustrativa.
4. Entro il termine di pubblicazione di cui all'art. 3/3° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum confermativo deve essere pari almeno al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

** Articolo modificato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 24.2.2016.